



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 74 del 18/07/2019

Settore: SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

**OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL SECONDO REGOLAMENTO URBANISTICO: ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'AREA URBANA NON CONSOLIDATA "GINORI" (AUNC IX VIA PRATESE- VIA GIULIO CESARE) AI SENSI DEGLI ARTT. 30-32 DELLA LR 65/2014.**

### **PREMESSO** che:

- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano (PS-i), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'11.04.2019, pubblicata sul B.U.R.T. n.25 del 19.06.2019;
- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2014, pubblicata sul B.U.R.T. n. 12 del 26.03.2014, e sue successive varianti;
- il Regolamento Urbanistico è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conformemente a quanto disposto dal Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza*);
- il Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano (PS-i) è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la cui decisione finale è costituita dal provvedimento di approvazione del Piano Strutturale intercomunale con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 dell'11.04.2019;
- il Regolamento Urbanistico, formatosi durante la vigenza della l.r. n.1/2005, non risulta disciplinato dall'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. n. 65/2014 e s.m.i., relativo al nuovo Piano Operativo, mentre è subordinato al disposto dell'articolo 55, commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 1/2005;
- dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico (efficace dal 26 marzo 2014, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del relativo avviso) sono trascorsi oltre cinque anni;
- ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 222 della l.r. n.65/2014, *"nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art.224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'art.25"*;



- in data 26 Marzo 2019 sono decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico e, pertanto, i vincoli preordinati all'espropriazione e gli interventi di trasformazione subordinati alla previa approvazione di un piano urbanistico attuativo (di iniziativa pubblica o privata) contenuti nel Regolamento urbanistico e per i quali non si siano formati i presupposti per la loro attuazione, hanno perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 55, commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 1/2005 che, per quanto abrogato dalla l.r. n. 65/2014, ritrova applicazione ultrattiva in forza della disciplina transitoria di cui agli artt. 222 e seguenti della l.r. 65/2014;

**DATO ATTO** che:

- con riferimento all'Area Urbana Non Consolidata comprendente lo stabilimento c.d. "Ginori", disciplinata all'art. 47 dello Statuto del Piano Strutturale previgente e all'art. 24 (morfotipo TR6) delle Norme del Piano Strutturale intercomunale vigente, la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 340 del 14.12.2017 il testo di un Protocollo d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Toscana, il Comune di Sesto Fiorentino, Richard Ginori s.r.l. e Ginori Real Estate S.p.A., finalizzato a garantire la permanenza dell'Azienda a Sesto Fiorentino, quale preconditione alla sua continuità produttiva e occupazionale, nonché ad ogni trasformazione urbanistica dell'area;
- in data 15.12.2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Toscana, il Comune di Sesto Fiorentino, Richard Ginori s.r.l. e Ginori Real Estate S.p.A. hanno sottoscritto il suddetto Protocollo d'intesa, per effetto del quale è stato avviato un procedimento di variante urbanistica per consolidare la destinazione d'uso dello stabilimento Ginori, nonché per introdurre nel Regolamento Urbanistico vigente le previsioni ammesse dal Piano Strutturale riguardanti la parte esterna adiacente lo stabilimento produttivo esistente;
- in data 21.12.2017, con deliberazione n. 163, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi per l'applicazione del Protocollo d'intesa e, in particolare: 1) ha preso atto della stipula del Protocollo di intesa già richiamato; 2) ha dato atto che la sottoscrizione del Protocollo d'intesa rende possibile l'avvio del percorso amministrativo pubblico finalizzato a giungere alle necessarie modifiche degli strumenti urbanistici comunali, relativamente alle aree non interessate dall'insediamento produttivo, assicurando le condizioni per il mantenimento della funzione produttiva dell'attuale stabilimento, nel rispetto del contesto urbano preesistente e dell'interesse pubblico generale; 3) ha dato atto che le modifiche agli strumenti urbanistici di cui sopra venissero formalizzate tramite una proposta di variante ai sensi della l.r. n. 65/2014, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio; 4) ha dato indirizzo alla Giunta Comunale affinché, a fronte della formalizzazione della proposta di variante, venissero attivati gli Uffici comunali al fine di avviare il percorso amministrativo;
- in data 11.01.2018 con prot. gen. 1988/2018 i liquidatori incaricati di Ginori Real Estate, in coerenza con quanto previsto nel protocollo d'intesa di cui sopra, hanno depositato una proposta di pianificazione con i contenuti ivi previsti, da intendersi sostitutiva di una precedente, presentata in data 19.12.2017, prot. 74579;
- in data 16.01.2018, con deliberazione n. 14, la Giunta Comunale: 1) ha preso atto dell'istanza di pianificazione di cui al prot. 1988 del 11.01.2018, presentata dai Liquidatori della "Ginori Real Estate S.p.A.", condividendone i contenuti; 2) ha deliberato di avviare un percorso di approfondimento tecnico e giuridico finalizzato a verificare le modalità di attuazione della

variante in relazione agli strumenti urbanistici e alle relative disposizioni attuative; 3) ha dato mandato al Settore Sviluppo del Territorio di effettuare quanto necessario al fine di verificare le modalità di attuazione della variante e di disporre che le modalità operative da definire con atto successivo ai fini dell'avvio del procedimento, ai sensi della l.r. 65/2014 e s.m.i.;

- a seguito della sottoscrizione del Protocollo, "Unicoop Firenze S.c." ha formalizzato la preannunciata proposta irrevocabile d'acquisto e le relative condizioni relativamente ai terreni di proprietà della Società in liquidazione, condizionata tra l'altro all'avvio di un procedimento finalizzato all'introduzione nel Regolamento urbanistico delle previsioni già contenute nel Piano Strutturale vigente, tramite l'approvazione di una variante urbanistica;
- in data 20.12.2018 con prot. n. 85341, a seguito della acquisizione dei terreni di cui al predetto Protocollo, "Unicoop Firenze S.c.", quale proprietario degli immobili e delle aree, ha presentato la propria istanza, facendo seguito e parzialmente modificando la precedente domanda inoltrata dalla Ginori Real Estate S.p.A., in coerenza con la precedente istanza della Ginori Real Estate S.p.A.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 27.12.2018, la proposta è stata ritenuta ammissibile, con contestuale approvazione di uno schema di accordo procedimentale da sottoscrivere tra le parti ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 31.03.2015 n.93;
- in data 28.02.2019, è stato sottoscritto l'Accordo procedimentale di cui sopra, tramite il quale "Unicoop Firenze S.c." si è impegnata a presentare la documentazione tecnica necessaria all'approvazione della variante urbanistica e all'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica, ai sensi della l.r. 10/2010 e s.m.i., e in ordine alle indagini geologiche idrauliche e sismiche ai sensi della l.r. 41/2018 e del regolamento 53/R/2011;

**CONSIDERATO** che:

- sulla base di quanto sopra riportato e nelle more dell'elaborazione del Piano Operativo Comunale (POC), è ammissibile attivare un procedimento di variante urbanistica avente per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, che non introducono previsioni di grandi strutture di vendita;
- tale procedimento di variante, pertanto, è da configurarsi come variante semplificata ai sensi degli articoli 30 e 32 della l.r. n. 65/2014 e s.m.i. e, in virtù dell'art. 28-bis della medesima legge, non è soggetto all'avvio del procedimento;

**DATO ATTO** che:

- la Città Metropolitana di Firenze, a seguito di convenzione sottoscritta in data 19.09.2017, è l'Autorità Competente per la VAS;
- in data 17.04.2019 con prot. 27529, è stato trasmesso alla Autorità Competente il documento preliminare di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.10/2010 e s.m.i.;
- con Atto Dirigenziale n. 1442 del 14.06.2019, la Città Metropolitana di Firenze, quale Autorità Competente, ha disposto l'esclusione da Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della l.r. n.10/2010 e s.m.i. la proposta di variante, sulla base delle valutazioni esplicitate nel rapporto istruttorio allegato;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- la variante necessita di nuove indagini geologiche e che pertanto in data 19.07.2019 con nota prot. n. 49435, come integrata con nota prot. 49693 del 22.07.2019, ai sensi delle Istruzioni Tecniche allegate alla DPGRT 25.10.2011 n. 53/R, con la quale è stato approvato il “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 3.1.2005 n. 1 in materia di indagini geologiche”, è stata trasmessa all’Ufficio del Genio Civile di Firenze la documentazione prevista, alla quale è stato attribuito **il numero di deposito ..... del .....**;
- la variante non è soggetta ad adeguamento del “Piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico” in quanto non interessa aree soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004;

**VISTI** gli elaborati tecnici che formano il progetto di Variante del Secondo Regolamento Urbanistico, denominata “Variante semplificata al Secondo Regolamento urbanistico: Attuazione delle previsioni di cui all’area urbana non consolidata “Ginori” (AUNC IX Via Pratese- Via Giulio Cesare) ai sensi degli artt. 30-32 della LR 65/2014”, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”, così denominati:

- Relazione
- Appendice 1 (estratto);
- Tavola 1 - Articolazione del territorio - stato vigente, stato modificato (estratti);
- Tavola 2 - Elementi di interesse storico, stato vigente, stato modificato (estratti);
- Tavola 3 - Sistema delle qualità, stato vigente, stato modificato (estratti);
- Relazione geologica di fattibilità
- Relazione indagini “rumore” sismico;

**PRESO ATTO** che gli elaborati sopra riportati sono stati modificati per la sola parte oggetto di variante;

**DATO ATTO** che con la presente variante, come meglio descritto nella “Relazione”, si procede:

- Tavola 1: inserimento del perimetro degli ambiti di trasformazione “AUNC IXa – Via Pratese” e “AUNC IXb – via Giulio Cesare”, rettifica del perimetro dell’area “Edifici storici” per portarlo a coincidenza con lo stato dei luoghi, modifica delle previsioni di “Attrezzature destinate ad attività pubbliche e di interesse collettivo” esterne agli ambiti di trasformazione sopra citati e inserimento di tratti di “Rete viaria da realizzare” modifica del sub-sistema “Aree urbane non consolidate da mantenere” in “Aree produttive” e “Aree urbane non consolidate da trasformare”;
- Tavola 2: rettifica del perimetro dell’area “Edifici storici” per portarlo a coincidenza con lo stato dei luoghi
- Tavola 3: inserimento del perimetro degli ambiti di trasformazione “AUNC IXa – Via Pratese” e “AUNC IXb – via Giulio Cesare”, modifica del tracciato dei “Percorsi ciclo-pedonali protetti” e eliminazione di “Verde pubblico esistente”;
- Appendice 1: inserimento schede contenenti la disciplina degli ambiti di trasformazione “AUNC IXa – Via Pratese” e “AUNC IXb – via Giulio Cesare”

**DATO ATTO** che:

- le previsioni contenute nella variante al Regolamento urbanistico comportano l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree che non risultino già di proprietà dell'Amministrazione Comunale o altri di Enti e soggetti pubblici o la reiterazione parziale di vincoli precedentemente apposti e che hanno perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale;
- le aree sopra indicate sono rappresentate nell'elaborato "Individuazione delle aree con vincolo preordinato all'esproprio";

**PRECISATO** che per quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la variante al Regolamento urbanistico decorre a partire dall'efficacia dell'atto, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo all'approvazione dello stesso;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.P.R. n° 327/01, si procederà alla comunicazione dell'avviso di apposizione del vincolo espropriativo mediante comunicazione personale agli interessati in considerazione del fatto che il numero dei destinatari risulta inferiore a 50 nonché pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, pubblicato sul sito informatico della Regione Toscana.

**TENUTO CONTO** della possibilità di utilizzo e di sfruttamento economico del bene da parte del proprietario pur in vigenza del vincolo espropriativo, la valutazione dell'indennità di esproprio la stessa non è afferente a questa fase del procedimento in quanto il citato D.P.R. n° 327/01 rimanda detta valutazione, seppur provvisoria, all'emanazione del decreto di esproprio, successivo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e all'approvazione della progettazione definitiva;

**DATO ATTO**, altresì, della sussistenza di un attuale specifico interesse pubblico alla parziale reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio contenuti nel vigente Regolamento Urbanistico, derivante dalla perdurante constatata insufficienza delle aree da utilizzare per il potenziamento e miglioramento della viabilità pubblica, anche dal punto di vista della sicurezza;

**RICHIAMATA** la sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1999, n. 179, con riferimento al criterio di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e della previsione del relativo indennizzo;

**VISTO** che il disposto dell'art. 39 del DPR n. 327/2001 ha natura ricognitiva del preesistente quadro normativo e che per tale motivo non impone l'indicazione di un indennizzo nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (e, dunque, la relativa copertura finanziaria), poiché la sua spettanza o meno è del tutto eventuale e va accertata solo quando il vincolo sia stato effettivamente reiterato;

**PRECISATO** a tal fine:

- che, occorre individuare dei criteri utili ai fini del calcolo dell'indennizzo eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, e s.m.i.;
- che il procedimento di riconoscimento al diritto di indennizzo potrà essere avviato su istanza motivata del privato, nella quale risulti individuato e dimostrato il danno subito a fronte della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio a mezzo del Regolamento Urbanistico;



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

- che, in attesa di una organica risistemazione della materia, l'indennizzo potrà essere riconosciuto solo se è veramente dimostrabile un danno subito dai proprietari a seguito della reiterazione del vincolo e lo stesso sarà pari a una sola parte, proporzionata al danno effettivamente cagionato e dimostrato
- che il danno risarcibile dovrà riguardare o il mancato uso normale del bene ovvero la riduzione di utilizzazione dello stesso o la diminuzione del prezzo di mercato a seguito della sola precedente previsione urbanistica non realizzata;

**VALUTATA** l'impossibilità al momento di quantificare con esattezza l'ammontare complessivo della somma occorrente ai fini dell'eventuale indennizzo per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio di cui trattasi;

**RITENUTO** di dover individuare le risorse necessarie per adempiere all'obbligo di indennizzo per reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, ove dovuto, nelle somme che risulteranno allocate nei futuri esercizi finanziari;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.65/2014 e s.m.i., è l'Arch. Alessandra Guidotti, Responsabile del servizio Pianificazione territoriale, ha redatto ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R. 65/2014 una Relazione allegata al presente atto, sotto la lettera "C"), a formarne parte integrante e sostanziale dove dà motivatamente atto della riconducibilità della variante in oggetto alla fattispecie di cui all'art. 30, comma 2 e all'art. 31, comma 3 della medesima legge;

**CONSIDERATO** che la proposta di variante in oggetto è stata illustrata alla Commissione Consiliare Assetto del Territorio del Comune di Sesto Fiorentino nella seduta del 23.07.2019;

**DATO ATTO** che gli atti amministrativi relativi al procedimento di formazione della variante sono resi accessibili e disponibili a chiunque ne voglia prendere visione mediante pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione "Pianificazione e Governo del territorio" nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di procedere all'adozione della variante semplificata ai sensi dell'art. 32, della l.r. n. 65/2014 e s.m.i., costituita dagli elaborati predisposti dal Servizio Pianificazione Territoriale e compiutamente sopraelencati;

**VISTO** il parere favorevole della Commissione Consiliare "Urbanistica ed Assetto del Territorio", espresso nella seduta del 23.07.2019;

**VISTO** l'art.3, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'informazione e della partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio, approvato con D.C.C. n. 34 del 22.03.18, il cui ambito di applicazione è escluso nei casi di approvazione di variante semplificata ai sensi dell'art.30 della l.r. n.65/2014 e s.m.i.;

- **VISTA** l'Informativa del Garante dell'informazione e della partecipazione che si allega alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "C";

**VISTI** gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTI:**





piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

- la Direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;
- il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., concernente le norme in materia ambientale ed in particolare la parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale strategica;
- il Decreto legislativo n. 4/2008, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006;
- il D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 “*Codice dell’Amministrazione digitale*” e s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell’art. 21;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 28.12.2000, n.445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e s.m.i., riguardo alle specifiche determinazioni in merito ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, alla loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale;
- la l.r. 12 novembre 2014, n. 65 “*Norme per il governo del territorio*” e s.m.i.;
- la l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 “*Norme per il governo del territorio*” e s.m.i.;
- la l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*” e s.m.i.;
- la l.r. 2018, n. 41 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49*”;
- lo Statuto Comunale;
- la D.C.C. n.141 del 21.12.2018, di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati;
- la D.G.C. n. 6 del 15.01.2019, di approvazione del P.E.G. 2019/2021;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell’informazione e della partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio, approvato con D.C.C. n. 34 del 22.03.18;

### **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa:

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L.R. n° 65/2014, la variante del Secondo Regolamento Urbanistico, denominata “*Variante semplificata al Secondo Regolamento urbanistico: Attuazione delle previsioni di cui all’area urbana non consolidata “Ginori” (AUNC IX Via Pratese- Via Giulio Cesare) ai sensi degli artt. 30-32 della LR 65/2014*”, come descritta e rappresentata negli elaborati tecnici e normativi, sotto riportati in elenco ed allegati al presente atto sotto la lettera “A”, a formarne parte integrante e sostanziale:
  - Relazione
  - Appendice 1 (estratto);
  - Tavola 1 - Articolazione del territorio - stato vigente, stato modificato (estratti);



- Tavola 2 - Elementi di interesse storico, stato vigente, stato modificato (estratti);
  - Tavola 3 - Sistema delle qualità, stato vigente, stato modificato (estratti);
  - Relazione geologica di fattibilità
  - Relazione indagini “rumore” sismico;
2. di precisare che le previsioni contenute nella variante al Regolamento urbanistico comportano l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree che non risultino già di proprietà dell'Amministrazione Comunale o altri di Enti e soggetti pubblici o la reiteri parziale di vincoli precedentemente apposti e che hanno perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale;
  3. di precisare altresì che le aree sopra indicate sono rappresentate nell'elaborato *“Individuazione delle aree con vincolo preordinato all'esproprio”*, allegata alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “B”;
  4. di dare atto che per quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la variante al Regolamento urbanistico decorre a partire dall'efficacia dell'atto, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo all'approvazione dello stesso;
  5. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, per i motivi evidenziati in premessa, alla comunicazione dell'avviso di apposizione del vincolo espropriativo mediante comunicazione personale agli interessati nonché alle pubblicazioni di rito;
  6. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 327 del 08.06.2001 s.m.i., a proposito dell'indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili che comportino la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio e di quanto specificato a riguardo in narrativa, cui si rimanda;
  7. di individuare le risorse necessarie al fine di adempiere all'obbligo di indennizzo per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, ove dovuto, nelle somme che risulteranno allocate nei futuri esercizi finanziari.
  8. di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento, debitamente sottoscritta con firma digitale e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C”;
  9. di prendere atto dell'Informativa del Garante dell'informazione e della partecipazione debitamente sottoscritta e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “D”;
  10. di demandare al Responsabile del Procedimento di disporre la trasmissione del presente atto e dei relativi allegati alla Regione Toscana e alla Città metropolitana;
  11. di dare atto che la presente deliberazione, con i relativi documenti allegati, sarà disponibile sul sito web del Comune per 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del relativo avviso, termine entro il quale chiunque avrà la facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;
  12. di dare atto che la variante, qualora non siano pervenute osservazioni nel termine previsto, diviene efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;





piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

13. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.

**DELIBERA altresì**

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.